

Art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014)

*Come da indicazioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato fornite con la circolare n. 20 dell'8/05/2015, a decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio (inteso come fondo del personale non dirigente) devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate **nel solo anno 2014** (e non nell'intero quadriennio 2011-2014) per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, D. L. n. 78/2010 (limite fondo 2010 e riduzione proporzionale in relazione alla diminuzione del personale in servizio).*

Trattandosi di una decurtazione "permanente", si ritiene che la stessa debba essere applicata alla parte fissa del fondo e non alla parte variabile; si ricorda infatti che la parte variabile del fondo, per natura, ogni anno parte da "zero" e, per poter inserire eventuali risorse aggiuntive, devono essere rispettati alcuni precisi parametri dettati in primis dall'art. art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. n. 165/2001.

L'ammontare della decurtazione "permanente" prevista dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 deve essere certificato dai Revisori dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014.